



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA
N. 14 DEL 20 MARZO 2025**

OGGETTO: Perequazione pensionistica ex dipendenti in quiescenza: corresponsione riliquidazione trattamento pensionistico - Incarico legale per la difesa dell'Ente dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023 (protocollato in pari data al n. 13556) con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Messina", la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna" e la circoscrizione territoriale della "Camera di Commercio I.A.A. del Sud Est Sicilia" nonché l'istituzione della circoscrizione territoriale denominata "Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani";

VISTE le note del 10 gennaio 2025, del 06 febbraio 2025, del 25 febbraio 2025, trasmesse mezzo pec dall'Avvocato Carlo Maria Paratore, incaricato dall'Ente camerale per la difesa nei ricorsi di cui è causa giuste determinazioni n. 93 del 19 ottobre 2022 protocollo camerale n. 25592/U e determinazione n. 108 del 29 novembre 2022 protocollo camerale n.28745/U del 29 novembre 2022, con oggetto la comunicazione dell'esito degli appelli spiegati nonché: "relazione Esiti contenziosi RGL 947/22 e RGL 1165/22 Corte di Appello di Catania sezione lavoro Auteri Librante + 20 altri c/ Camera Commercio del Sud Est Sicilia";

CONSIDERATO che con sentenze n.1271 del 07 gennaio 2025 e n.1286 del 13 gennaio 2025 della Corte d'Appello di Catania sezione lavoro sono stati rigettati gli appelli proposti dall'Ente avverso le sentenze n. 3033 del 16 settembre 2022 e n. 3979 del 16 novembre 2022 del Tribunale del Lavoro di Catania con condanna dell'Ente alla riliquidazione in favore dei pensionati e loro eredi costituiti del trattamento pensionistico da erogarsi nel periodo corrente dall'1/01/1998 al 31/12/2000 ai sensi dell'art. 36 L.R n.6/97 ed al conseguente aggiornamento e riliquidazione del trattamento pensionistico da erogarsi dall'1/01/2001, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rispettivamente per la somma di €427.857,60 per la prima decisione ed €25.040,00 per la seconda;

CONSIDERATO che L'Ente è stato, infine, condannato alle spese di lite in favore del difensore dei pensionati nella misura di €23.327,00 oltre spese generali, iva e cpa, per entrambi i gradi del giudizio;



CONSIDERATO che la sentenza n.1271 del 2025 è stata notificata al difensore in data 29/01/25 mentre la sentenza n.1286 del 2025 non è stata notificata ed in ragione di ciò deve opportunamente valutarsi il ricorso per Cassazione avverso entrambe le decisioni nel termine di 60 giorni per la sentenza notificata e mesi 6 dalla pubblicazione della seconda non ancora notificata;

CONSIDERATO, altresì, che, appare opportuno provvedere alla corresponsione della parte non prescritta della somma oggetto di condanna cioè le somme successive all'1/01/2009 quantificate nelle CTU del giudizio di appello in €205.426,98;

CONSIDERATO, ancora, che tale pagamento, oltre a non essere mai stato contestato è stato già riconosciuto da questo Ente con nota del 28 aprile 2005 prot. n.7299U (*“la suddetta amministrazione aveva riconosciuto la legittimità delle istanze volte all'adeguamento dei ratei perequativi arretrati per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, sulla base dei criteri generali di cui all'art.6 della l.r. n. 6/97”*) e che lo stesso è condizione necessaria per tentare di ottenere, previo deposito dei ricorsi per Cassazione, attraverso apposito ricorso ex art.373 cpc, dinnanzi la Corte di Appello di Catania sezione lavoro, la sospensione della provvisoria esecuzione delle sentenze.

CONSIDERATO che, quindi, appare proponibile ricorso per Cassazione solo per la rigettata eccezione di prescrizione atteso che, nonostante la difesa dell'Ente abbia eccepito con dovizia di precedenti giurisprudenziali come la prescrizione contributiva sia eccezione rilevabile d'ufficio essa è stata ingiustamente rigettata;

CONSIDERATO CHE, l'oggetto dei ricorsi, quindi, sarebbe unicamente il periodo riconosciuto ai pensionati NONOSTANTE il fatto che l'eccepita prescrizione avrebbe in verità dovuto condurre i Giudici di Merito alla sua esclusione;

TENUTO CONTO dell'imminenza della scadenza del termine per il ricorso per Cassazione, del grave ed irreparabile danno che potrebbe in ipotesi verificarsi per l'Ente qualora le sentenze divenissero cosa giudicata includendo le somme dal 2001 al 2009;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005;

VISTO il Decreto del Ministero di Giustizia 10/03/2014, n. 55;

ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità finanziaria;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 4282 del 25.02.2025 con la quale è stata richiesta all'Avv. Carlo Maria Paratore la quantificazione dei compensi per la difesa dell'Ente;

VISTA la nota dell'Avv. Carlo Maria Paratore registrata al n. 6277 del 19.03.2025 del protocollo camerale con la quale il suddetto professionista ha provveduto a quantificare l'ammontare del compenso in €10.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese per entrambi i ricorsi,

DELIBERA

- di proporre gravame avverso le sentenze n.1271/25 e 1268/25 della Corte d'Appello sezione Lavoro di Catania dinnanzi la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, al fine di ottenere l'accoglimento dell'eccepita prescrizione e la conseguente esclusione delle somme prescritte dei ratei perequativi spettanti;



- di dare incarico al professionista Avvocato Carlo Maria Paratore, esperto nella materia, al fine della proposizione dei ricorsi dell'Ente nei termini procedurali previsti;
- di prelevare la somma di €10.000,00 oltre oneri accessori di legge e spese al cdc 261 001 del bilancio camerale di cui alla scrittura CT n. 14848 del 31.12.2022 per ricorso in Cassazione;
- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spettanze per l'incarico conferito;
- di provvedere alla corresponsione a favore degli ex dipendenti in quiescenza e dei loro eredi delle somme discendenti dalle sentenza di condanna relative ad aggiornamento e riliquidazione del trattamento pensionistico oltre interessi e rivalutazione monetaria quantificate in € 205.426,98 dalla CTU, da prelevare dal cdc 261 001 del bilancio camerale di cui alla scrittura CT n. 75/2017 per pensionati e spese legali riconosciute dal Giudice;
- di provvedere alla liquidazione delle spese di lite a favore del difensore dei pensionati e dei loro eredi Avv. Carmelo Cinnirella nella misura di €23.327,00 da prelevare dal cdc 261 001 del bilancio camerale di cui alla scrittura CT n. 75/2017 per pensionati e spese legali riconosciute dal Giudice;
- di munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione 1 "Provvedimenti", sottosezione 2 "Provvedimenti Organi di indirizzo politico".

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosario Condorelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Antonino Belcuore